



22388.14

22 OTT 2014

SEZIONE REGISTRAZIONE ESISTENTE FINO AL 31/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16984/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 22388

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO VIDIRI	- Presidente -	Ud. 02/07/2014
Dott. GIANFRANCO BANDINI	- Consigliere -	PU
Dott. VITTORIO NOBILE	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO	- Consigliere -	
Dott. MATILDE LORITO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 16984-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2014

**contro**

2357

CALO' LEONARDO C.F. CIALRD60P07G942G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato TOMMASO QUAGLIARELLA,  
giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3861/2012 della CORTE D'APPELLO  
di BARI, depositata il 02/07/2012 R.G.N.4649/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE  
LORITO;

udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega <sup>orale</sup> FIORILLO  
LUIGI;

udito l'Avvocato AIELLO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Bari con sentenza in data 2/7/12 confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata accolta la domanda proposta da Calò Leonardo nei confronti della s.p.a. Poste Italiane intesa a conseguire pronuncia dichiarativa di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 31/12/02, e di condanna alla reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno ex art.18 l.300/70.

La Corte territoriale perveniva a tali conclusioni disattendendo la tesi accreditata dalla società Poste Italiane secondo cui il licenziamento non era stato intimato in violazione del principio del *ne bis in idem*, essendo stato motivato dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna del dipendente per peculato in relazione ad un importo pari a lire 280.000, concretante ipotesi specifica di risoluzione del rapporto ex art.54 c.c.n.l. di settore, del tutto autonoma rispetto alla situazione fattuale e giuridica che aveva giustificato in precedenza, l'esercizio del potere disciplinare.

Diversamente, nella opinione dei giudici del gravame, con il contestato provvedimento espulsivo la società aveva reiterato l'esercizio del potere punitivo in relazione a fatti già contestati e sanzionati con sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un giorno, in tal guisa consumando il potere disciplinare che, una volta esercitato, non può essere nuovamente attivato per gli stessi fatti già sanzionati.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane affidato ad un unico motivo, cui resiste il Calò con controricorso illustrato da memoria ex art.378 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.54 c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

Si rimarca, in sintesi, che le parti sociali con tale disposizione, nella parte in cui prevede la comminazione del licenziamento "per condanna passata in giudicato, quando i

fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario", hanno inteso attribuire specifica ed autonoma rilevanza al solo fatto del passaggio in giudicato della pronuncia, il quale, in sé considerato, è stato a priori valutato quale comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, sostenendo il recesso, in quanto fatto autonomamente rilevante.

Osserva infatti la ricorrente che l'art.54 contemplava una serie di ulteriori diverse ipotesi di licenziamento, quali l'illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione di somme o beni di pertinenza della società; la dolosa accettazione di somme o compensi a danno dell'utenza; la violazione dolosa di leggi, regolamenti o doveri d'ufficio. Nel contesto descritto, la diversa opzione ermeneutica adottata dai giudici di merito in ordine alla insussistenza della autonoma valenza quale causa di risoluzione del rapporto, di una sentenza di condanna passata in giudicato, sarebbe priva di significato, risolvendosi in un mero duplicato delle precedenti ipotesi.

La censura è infondata.

L'assunto posto a base del ricorso non può essere condiviso, risultando la sentenza impugnata supportata da un iter argomentativo esauriente che si sottrae a qualsiasi doglianza in questa sede di legittimità perché rispondente alla logica e rispettosa dei principi giuridici sottesi alla fattispecie scrutinata.

E' stato, infatti, più volte affermato che ai fini del "ne bis in idem" occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati.

Siffatta problematica, con riferimento ai diversi profili giuridici che ad essa si ricollegano, è stata oggetto di

elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale in relazione alla rilevanza degli interessi coinvolti, e, segnatamente, nella materia giuspenalistica essendosi al riguardo osservato : che il principio generale del "ne bis in idem" tende ad evitare che per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili l'uno indipendente dall'altro in violazione del principio stesso (cfr. in tali precisi termini, *ex plurimis* Cass. pen., Sez. 5, 10 luglio 1995 n. 1919); ed ancora che la suddetta regola presenta un carattere generale essendo connaturata alla stessa "ratio" dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione, al "processum libertatis" ed ad ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca di provvedimenti giudiziali, in ordine alle quali assume anche la funzione di garanzia dell'osservanza della "tassatività" delle ipotesi e dei termini assoluti di decadenza (cfr. tra le altre Cass. pen., Sez. 6, 26 novembre 1993 n. 3586).

Né può di certo sottacersi che il giudice delle leggi - pur affermando con riferimento alle sentenze penali straniere che il principio del "ne bis in idem" non poteva essere collocato tra diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848 - aveva già in tempi risalenti rimarcato come l'inosservanza del principio del *ne bis in idem*, garanzia del processo giusto, risultasse capace di ledere i diritti individuali dell'uomo, riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione nonché il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 (Corte cost. 25 marzo 1976 n. 69). Un corollario delle considerazioni sinora svolte porta ad estendere i summenzionati *dicta* giurisprudenziali di cui al divieto del *bis in idem* alla normativa disciplinare regolante il rapporto di lavoro in relazione alla quale, come si evince

dalla chiara lettera dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e come ha evidenziato la dottrina giuslavoristica.

Ed infatti non è consentito - a fronte di una identica condotta contestata nella sua concretezza - sanzionare detta condotta due (o più volte) a seguito di una diversa valutazione e/o configurazione giuridica, stante le ricadute pregiudizievoli scaturenti dall'inosservanza dello scrutinato principio in termini di rispetto della personalità del lavoratore e della sua stessa libertà di agire senza condizionamento di alcun genere nell'espletamento della sua attività lavorativa (cfr. Cass. 27 marzo 2009 n.7523, cui addde Cass. 25 maggio 2012 n.8293, Cass.21 dicembre 2012 n.23841).

Sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare (Cass. sez. lav., 2.4.1996 n. 3039) che "in forza del generale principio *ne bis in idem* comune a tutti i rami del diritto, il potere di provocare una modificazione nel mondo giuridico dopo che sia stato efficacemente esercitato, dando luogo a quel mutamento, viene a mancare del suo oggetto e, quindi, si estingue per consunzione. Attraverso il divieto di riproposizione di una seconda domanda, di contenuto identico alla prima, si intende evitare la duplicazione delle azioni.

Ragioni di completezza motivazionale sulla questione scrutinata, inducono a rimarcare che l'applicabilità del principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima *ne bis in idem* ricavabile dal testuale disposto dell'art. 90 c.p. e art. 39 c.p.c.) al procedimento disciplinare privatistico non ha incontrato specifica resistenza. In particolare, si è ritenuto che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma della L. n. 300 del 1979, art. 7, u.c. di tenere conto della sanzione

eventualmente applicata, entro il biennio ai fini della recidiva (Cass. 11 giugno 1986 n. 3871; Cass. 4 luglio 1991 n. 7391; Cass. 8 settembre 1989 n. 3889; Cass. 17 gennaio 1992 n. 565 cui adde Cass. 28 gennaio 1999 n. 767, Cass. 21 gennaio 1993 n. 728).

Per concludere - ad ulteriore conforto di quanto sinora detto e dell'indicata natura generale del principio del *ne bis in idem* - va richiamata da ultimo, la recente decisione dei giudici della CEDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia (ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) per le rilevanti ricadute che detta pronuncia può avere nell'ordinamento statale.

Con essa, infatti, gli indicati giudici hanno affermato che dopo la condanna, divenuta definitiva, ad opera della Consob, di una società a sanzioni amministrative, l'avvio di un processo penale per gli stessi fatti viola il principio giuridico del *ne bis in idem*, dovendosi la suddetta sanzione considerarsi a tutti gli effetti equiparabile a quella penale, stante la loro natura repressiva e la particolare severità per i consequenziali e pregiudizievoli effetti sugli interessi del condannato, dovendo prevalere sulla forma, la sostanza della sanzione.

Orbene, a siffatti principi si è attenuta la decisione impugnata laddove ha rimarcato che la pronuncia penale coperta dal giudicato aveva sanzionato quei medesimi fatti per i quali la società aveva già esercitato il potere disciplinare con l'irrogazione di una sanzione conservativa, i quali ben potevano ricondursi alla tipizzazione contrattuale collettiva di cui all'art. 54, riferita alla illecita "distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati".

Nell'ottica descritta si imponeva, quindi, l'evidenza della violazione del principio di consunzione del potere disciplinare che, una volta esercitato, non può essere nuovamente attivato per i medesimi fatti già sanzionati.

La statuizione, per essere sorretta da congrua motivazione, coerente con i principi che governano la materia come delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si è fatto richiamo, non resta scalfita dalle censure che le sono state mosse.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata, con distrazione in favore degli avv.ti Filippo Aiello e Tommaso Quagliarella, dichiaratisi antistatari.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Filippo Aiello e Tommaso Quagliarella. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2014.

Il Consigliere estensore



Il Presidente  


Il Funzionario Giudiziario  
*Granata*  
**Depositato in Cancelleria**  
oggi... 22 OTT. 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Adriana GRANATA  
Il Funzionario Giudiziario  
  
*Granata*